

Ebook *gratuito*

IL CREDITO DI IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI



Autore: **Nicolò Cipriani**

FISCO [7]

Sommario

1. Quadro normativo: dalla L. n. 208/2015 alle novità della L. n. 178/2020.....	2
2. Ambito applicativo: i soggetti beneficiari.....	3
2.1 I soggetti beneficiari: chiarimenti.....	4
3. Investimenti agevolabili.....	5
3.1. Beni materiali e immateriali strumentali nuovi “ordinari”	7
3.2. Beni materiali di cui all’allegato A alla L. 232/2016.....	7
3.3 Beni immateriali di cui all’allegato B alla L. 232/2016.....	10
4. Decorrenza e termine agevolazione.....	11
5. Modalità di acquisizione dei beni agevolati	12
6. Determinazione del credito d’imposta.....	13
6.1 Beni materiali e immateriali ordinari.....	14
6.2. Beni materiali di cui all’allegato A della L. 232/2016	15
6.3 Beni immateriali di cui all’Allegato B della L. 232/2016	16
7 Utilizzazione e cessione del credito d’imposta.....	16
8. Trattamento fiscale e cumulabilità con altre agevolazioni.....	18
9. Rideterminazione in caso di cessione a titolo oneroso o delocalizzazione	18
10. Aspetti contabili.....	19
11. Scritture contabili	20
12 Obblighi documentali	21
13 Comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico.....	22

1. Quadro normativo: dalla L. n. 208/2015 alle novità della L. n. 178/2020

Con la **legge di bilancio 2021** (L. n. 178 del 30.12.2020) il Legislatore ha prorogato fino al 2022 e ha rafforzato i crediti d'imposta nell'ambito della c.d. **"Transizione 4.0"**. Si tratta di una scelta volta ad accompagnare le imprese nel processo di **transizione tecnologica** e di **sostenibilità ambientale**, oltre che a **rilanciare gli investimenti** fortemente penalizzati dalla pandemia legata al COVID-19.

Il processo normativo ha avuto inizio con gli istituti giuridici del **super** e **iper ammortamento**, introdotti per la prima volta rispettivamente nelle leggi di Stabilità per il 2016 (art. 1, commi 91-94 e 97 della L. n. 208/2015) e di bilancio per il 2017 (art. 1, commi 8-12 della L. n. 232/2016), quali misure di rilancio degli investimenti produttivi del Paese e denominati prima **Piano Industria 4.0** e poi **Piano Impresa 4.0**. Si tratta di agevolazioni che prevedevano variazioni in diminuzione della base imponibile Irpef/Ires su cui calcolare le imposte. In pratica, si tratta di aumentare gli ammortamenti fiscalmente ammessi in modo da stimolare gli investimenti produttivi delle imprese e dei professionisti: per esempio, le aziende che hanno investito in beni strumentali fino al periodo di imposta 2019 hanno potuto fruire di un ammortamento fiscale prima pari al 140% e poi al 130% in luogo del 100 del costo di acquisto e indicato in bilancio.

Con la **legge di bilancio 2020** (Legge numero 160/2019) si è passati all'attuale Piano **Transizione 4.0** e sia i super che gli iper ammortamenti sono stati modificati, commutandosi da **extra deduzioni di carattere fiscale** a **crediti d'imposta**.

Nel suo aspetto di maggior rilievo, l'agevolazione si concretizza in un **credito d'imposta** correlato all'entità degli **investimenti effettuati** da utilizzare in **compensazione** di altri tributi e contributi nel modello F24. La relativa disciplina è stata riformulata con l'**art. 1 commi 1051-1063 della L. n. 178/2020**, che ha apportato alcune modifiche al regime precedente di cui all'**art. 1 commi 184-197 della L. n. 160/2019**, tra le quali si evidenziano:

- la proroga dell'agevolazione fino al 2022;
- l'estensione dell'ambito oggettivo che ricomprende anche i beni immateriali "ordinari";
- il rafforzamento delle aliquote agevolative unitamente alle maggiorazioni degli importi delle spese ammissibili;
- l'opportunità di fruire dell'agevolazione per i beni "ordinari" in un'unica quota annuale per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni;
- l'utilizzo del credito d'imposta sin dall'anno dell'investimento e in 3 quote costanti.

La seguente tabella pone a confronto le novità introdotte nell'ultima legge di bilancio con le indicazioni contenute nella precedente L. n. 160/2019.

	Credito d'imposta L. n. 160/2019	Credito d'imposta L. n. 178/2020
Soggetti beneficiari	Imprese (a prescindere da sede, forma, regime contabile e dimensione) Esercenti arti e professioni (per i beni "ordinari")	Imprese (a prescindere da sede, forma, regime contabile e dimensione) Esercenti arti e professioni (per beni "ordinari")
Ambito temporale	Dal 1.1.2020 al 31.12.2020 (termine "lungo" 30.6.2021)	Dal 16.11.2020 al 31.12.2022 (termine "lungo" 30.6.2023)
Ambito oggettivo	Investimenti in nuovi beni strumentali: • materiali "ordinari"; • materiali "4.0"; • immateriali "4.0".	Investimenti in nuovi beni strumentali: • materiali "ordinari"; • immateriali "ordinari"; • materiali "4.0"; • immateriali "4.0".
Modalità di fruizione	Credito di imposta in compensazione a seconda della tipologia in 5 quote annuali di pari importo, o in 3 quote annuali a decorrere dall'anno successivo all'entrata in funzione dei beni o di avvenuta interconnessione	Credito d'imposta in compensazione in 3 quote annuali, unica rata per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni o di avvenuta interconnessione
Adempimenti documentali	Riferimento normativo in fattura Perizia tecnica semplice beni "4.0" Autocertificazione 445/2000 (Costo non superiore a 300.000 euro)	Riferimento normativo in fattura Perizia tecnica "asseverata" beni "4.0" Autocertificazione 445/2000 (Costo non superiore a 300.000 euro)

2. Ambito applicativo: i soggetti beneficiari

Con una conferma rispetto alla versione precedente, l'agevolazione nella forma del **credito d'imposta** è rivolta agli **esercenti arti e professioni** nonché alle **imprese residenti nel territorio dello Stato**, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente:

- dalla forma giuridica;
- dal settore economico di appartenenza;
- dalla dimensione;
- dal regime di determinazione del reddito dell'impresa.

Si evidenzia che tra i soggetti beneficiari sono compresi gli **esercenti arti e professioni**, anche se limitatamente ai beni ordinari con esclusione degli investimenti in beni strumentali di cui all'allegato A e B L. 232/2016 (Industria 4.0).

Per i **soggetti ammessi al credito d'imposta** (imprese ed esercenti arti e professioni), la fruizione del beneficio spettante è subordinata:

- alla condizione del **rispetto delle normative sulla sicurezza** nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
- al corretto adempimento degli obblighi di **versamento dei contributi previdenziali e assistenziali** a favore dei lavoratori.

2.1 I soggetti beneficiari: chiarimenti

Rispetto ai **soggetti beneficiari** è possibile ricomprendere, anche tenendo conto dei precedenti chiarimenti offerti in altre occasioni su fattispecie analoghe da parte dell'Agenzia delle Entrate (cfr. Circ. Agenzia delle Entrate n. 44/2009 emanata in occasione della Tremonti-ter), i **soggetti che determinano il reddito d'impresa** secondo le seguenti forme giuridiche:

- le persone fisiche esercenti attività commerciale comprese le imprese familiari (ex art. 230 bis del CC) e le aziende coniugali (ex art. 177 del CC);
- le società in nome collettivo e in accomandita semplice;
- le società di armamento;
- le società di fatto che hanno per oggetto l'esercizio di attività commerciale;
- le società consortili a rilevanza sia interna che esterna;
- le società per azioni;
- le società in accomandita per azioni;
- le società a responsabilità limitata;
- le società cooperative e di mutua assicurazione;
- gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale;
- gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale, con riferimento all'attività commerciale esercitata;
- le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

Anche i soggetti che determinano il **reddito secondo criteri agevolati**, per esempio regime forfettario ex L. 190/2014 o con l'applicazione di regimi d'imposta sostitutivi sono ammessi alla disciplina di vantaggio. Dovrebbe essersi risolto favorevolmente il dubbio sorto circa l'ammissibilità delle **imprese agricole** che determinano il reddito ai sensi dell'art. 32 del TUIR. Si ritiene che tali imprese possano rientrare tra i soggetti beneficiari.

Sono **escluse**, invece, le imprese in stato di **liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale**, altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal codice della crisi e dell'insolvenza, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Si ritiene che possano beneficiare del credito d'imposta le imprese che abbiano avviato procedure di soluzione della crisi utilizzando gli istituti giuridici della Legge Fallimentare o del Codice della Crisi, purché si tratti di procedure che abbiano l'obiettivo del risanamento e quindi della **continuità aziendale**.

Un'altra ipotesi di esclusione riguarda l'erogazione di una delle **sanzioni interdittive** di cui all'articolo 9, co. 2, del D.Lgs. 231/2001. In particolare, si tratta di:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

3. Investimenti agevolabili

Gli investimenti oggetto di agevolazioni si distinguono nelle seguenti macro voci:

- beni materiali e immateriali "ordinari";
- beni materiali di cui all'Allegato A alla L. 232/2016;
- beni immateriali di cui all'Allegato B alla L. 232/2016.

I beni oggetto di agevolazione devono essere **destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato** nonché possedere i requisiti della **strumentalità** e della **novità**.

Il requisito della **destinazione dei beni presso strutture situate nel territorio dello Stato** implica che i beni oggetto dell'investimento debbano appartenere, in senso sia contabile che economico, a strutture aziendali situate nel territorio nazionale. Il criterio da prendere in considerazione è quello dell'**effettiva destinazione** del bene nelle strutture aziendali, nel senso che si prescinde dalla mera iscrizione contabile del bene in bilancio o in altri registri della società residente o della stabile organizzazione del soggetto non residente.

La circostanza che il bene acquistato sia stato prodotto da imprese italiane o estere non assume alcuna rilevanza ai fini dell'agevolazione in esame.

Circa la **questione della strumentalità**, è possibile ricorrere ai precedenti chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate sul tema dei super ammortamenti (circ. Agenzia delle Entrate e MISE 30.3.2017 n. 4, § 5.2). Secondo i tecnici del fisco, il riferimento della norma alla strumentalità vuol dire che i beni oggetto di investimento devono essere di **uso durevole** e impiegati quali strumenti all'**interno del processo produttivo** dell'impresa. In stretta connessione al concetto di strumentalità, ne deriva che sono esclusi dall'agevolazione i seguenti beni:

- i beni autonomamente destinati alla vendita (c.d. beni merce);
- i beni trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita;
- i materiali di consumo.

Altra caratteristica che devono possedere i beni oggetto di agevolazione concerne l'aspetto della **novità**. Anche in questo caso corre in aiuto il già citato documento di prassi (circ. Agenzia delle Entrate e MISE 30.3.2017 n. 4, § 5.2) secondo cui il **requisito della novità** sussiste:

- quando il bene sia acquistato dal produttore;
- nel caso in cui il bene sia acquistato da un soggetto diverso dal produttore e dal rivenditore purché non sia già stato utilizzato né da parte del cedente né da alcun altro soggetto.

Lo stesso documento di prassi ha avuto modo di precisare che:

- il **bene esposto in show room** ed utilizzato esclusivamente dal rivenditore al solo scopo dimostrativo possiede il carattere della novità;
- per i **beni complessi** alla realizzazione dei quali abbiano concorso anche beni usati, il requisito della novità rispetto all'intero bene si atteggia nel senso della non prevalenza del costo relativo ai beni usati rispetto al costo complessivamente sostenuto.

Nel caso di acquisto di **beni complessi comprendenti beni usati**, il cedente dovrà attestare che il costo dei beni usati non è di ammontare prevalente rispetto al costo complessivo. Ai fini del calcolo del credito d'imposta, dal momento che siffatto bene complesso possiede il carattere della novità, l'importo agevolabile è costituito dal costo complessivamente sostenuto dal cessionario per l'acquisto (comprendente il costo dei beni usati).

È opportuno soffermarsi sui cd **impianti di servizio**. Si tratta di impianti che rientrano nell'agevolazione quando sono indispensabili al funzionamento di un bene agevolabile e sono da considerarsi come accessori del bene stesso. Gli **impianti tecnici in edificio**, invece, non sono ammessi all'agevolazione, se non in casi particolari: sono ammessi infatti solo se sono essi stessi impianti di produzione. Sono esclusi dalle agevolazioni gli impianti di servizio quando sono asserviti e rappresentano una dotazione generale degli immobili. Se l'impianto di servizio serve più macchinari, può accedere al credito di imposta ma solo per la quota di pertinenza dell'impianto agevolabile. L'impresa dovrà dimostrare che la parte di costo è quella strettamente legata all'impianto agevolabile.

Un'ulteriore ipotesi è quella di **bene complesso realizzato in economia**. Anche in questo caso, il bene complesso costruito in economia, dotato del requisito della "novità", può fruire dell'agevolazione, sia sul costo afferente alla componente nuova del bene complesso, sia sul costo della componente usata. Al riguardo si consulti il documento di prassi n. 90/E/2001 dell'Agenzia delle Entrate in materia Tremonti bis.

Un'ulteriore ipotesi degna di attenzione è il cd **revamping**, vale a dire il potenziamento di macchinari che sono già 4.0. Il quesito che sorge riguarda l'ammodernamento di una macchina già 4.0 e l'ammissibilità come agevolabile. Stando alle prime indicazioni del MISE, il **revamping** è stato pensato immaginando la trasformazione di un bene ordinario in un bene 4.0. Per i beni già qualificati 4.0, il MISE dovrà esprimersi.

Restano **esclusi** dall'agevolazione:

- i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164 co. 1 del TUIR;
- i beni per i quali il DM 31.12.88 stabilisce aliquote inferiori al 6,5% (per i quali, quindi, in sostanza il processo di ammortamento è superiore a 15 anni);

- i fabbricati e le costruzioni;
- i beni di cui all'**Allegato 3 alla L. 208/2015** di cui sotto;
- i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

ALLEGATO 3 L. N. 208/2015		
Gruppo V	Specie 19 (imbottigliamento acque minerali)	condutture, ammortizzabili all'8%
Gruppo XVII	Specie 2/b (produzione e distribuzione gas naturale)	condutture per usi civili (reti urbane), ammortizzabili all'8%; condutture dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione, ammortizzabili al 10%; condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso-acquiferi e condotte di derivazione e allacciamento, ammortizzabili al 12%
Gruppo XVII	Specie 4/b (stabilimenti termali ed idrotermali)	condutture, ammortizzabili all'8%
Gruppo XVIII	Specie 4 e 5 (ferrovie, esercizio di binari, vagoni letto e ristorante, tramvie, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori)	materiale rotabile, ferroviario e tramviario (escluse le motrici), ad eccezione dei macchinari e delle attrezzature, anche circolanti su rotaia, necessari all'esecuzione di lavori di manutenzione e costruzioni di linee ferroviarie o tramviarie, ammortizzabili al 7,5%
Gruppo XVIII	Specie 1, 2 e 3 (trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari)	aerei completi di equipaggiamento, con motore a terra, ammortizzabili al 12%

3.1. Beni materiali e immateriali strumentali nuovi "ordinari"

Il **credito d'imposta** riguarda gli investimenti in beni **materiali e immateriali definiti ordinari**. A differenza di quanto previsto precedentemente (cfr L. n. 160/2019), in tale ambito vengono compresi anche gli investimenti in **nuovi beni immateriali** diversi da quelli elencati nell'Allegato B alla L. 232/2016. Si tratta di una scelta volta a promuovere un avanzamento digitale delle imprese italiane attraverso il ricorso a software, sistemi, piattaforme e applicazioni non riconducibili al processo di "Trasformazione 4.0".

Per questa tipologia di investimenti, l'ammontare massimo previsto dei costi ammissibili ai fini della determinazione del credito d'imposta è pari a euro 2 milioni di euro.

3.2. Beni materiali di cui all'allegato A alla L. 232/2016

Il beneficio spetta in misura maggiore per gli investimenti in beni materiali di cui all'**Allegato A della L. 232/2016**. Si tratta perlopiù di beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave "Industria 4.0", secondo le seguenti macrovoci:

- beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamento;

- sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità;
- dispositivi per l'interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0.

La tipologia degli investimenti in esame, ai fini della determinazione del credito d'imposta, prevede un tetto massimo di euro 20 milioni di costi ammissibili.

Beni di cui all'allegato A L. n. 232/2016 beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese modello «Industria 4.0»	
Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti:	
• macchine utensili per asportazione; • macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici; • macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime; • macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime; • macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali; • macchine utensili per l'assemblaggio, la giunzione e la saldatura, macchine per il confezionamento e l'imballaggio; • macchine utensili di deproduzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico); • robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot; • macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici; • macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale; • macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (esempio: RFID, visori e sistemi di visione e mecatronici); • magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.	
Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate delle seguenti caratteristiche:	
• controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller); • interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program; • integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo; • interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive; • rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro. Inoltre tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno 2 tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici: • sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto; • monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo; • caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).	

Costituiscono inoltre beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese secondo il modello 'Industria 4.0' i seguenti:

- dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e/o l'interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell'ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti.

Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità:

- sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, multisensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga scala alla scala micrometrica o nanometrica) al fine di assicurare e tracciare la qualità del prodotto e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica;
- altri sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica;
- sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio caratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni) e di generare opportuni report di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale;
- dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che consentono di qualificare i processi di produzione mediante tecnologie additive;
- sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (esempio: RFID - Radio Frequency Identification);
- sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine (ad esempio forze, coppia e potenza di lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di componenti o sotto-insiemi delle macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud;
- strumenti e dispositivi per l'etichettatura, l'identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi;
- componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni;
- filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti.

Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»:

- banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (esempio: caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità);
- sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/robotizzata/interattiva il compito dell'operatore;
- dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà aumentata e virtual reality;
- interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l'operatore a fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica.

3.3 Beni immateriali di cui all'allegato B alla L. 232/2016

I beni immateriali strumentali nuovi di cui all'Allegato B alla L. 232/2016 da prendere in considerazione ai fini del beneficio in esame sono i seguenti.

Beni di cui all'allegato B L. 232/2016 beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0»
• Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o l'archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics). • Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e la riprogettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni. • Software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di interpretare dati analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l'efficienza del sistema di produzione. • Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intrafabbrica, bus di campo/ fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell'IoT e/o del cloud computing). • Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud. • Software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realtà virtuale per lo studio realistico di componenti e operazioni (esempio: assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali. • Software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modeling and engineering per la ricostruzione virtuale di contesti reali. • Software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra loro che con l'ambiente e gli attori circostanti (Industrial Internet of Things) grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi. • Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il dispatching delle attività e l'instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi. • Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della qualità a livello di sistema produttivo e dei relativi processi. • Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply chain (cloud computing). • Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per industrial analytics dedicati al trattamento ed all'elaborazione dei big data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting). • Software, sistemi, piattaforme e applicazioni di artificial intelligence & machine learning che consentono alle macchine di mostrare un'abilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell'impianto. • Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata capacità cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfigurabilità (cybersystem). • Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti

finali e la manutenzione predittiva. • Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realtà aumentata tramite wearable device. • Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina che consentano l'acquisizione, la veicolazione e l'elaborazione di informazioni in formato vocale, visuale e tattile. • Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscano meccanismi di efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica. • Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity). • Software, sistemi, piattaforme e applicazioni di virtual industrialization che, simulando virtualmente il nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di evitare ore di test e di fermi macchina lungo le linee produttive reali.
Beni aggiunti da L. 205/2017
• Sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell'e-commerce. • Software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata. • Software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).

Ai fini della determinazione del credito d'imposta, è previsto un tetto massimo fino a euro un milione per i costi ammissibili con riferimento a tali beni.

4. Decorrenza e termine agevolazione

Il periodo temporale per poter accedere al credito d'imposta sui beni strumentali riguarda gli investimenti effettuati **dal 16.11.2020 al 31.12.2022**. Il termine si estende (c.d. termine lungo) per gli investimenti effettuati fino al **30.6.2023**, purché entro la data del 31.12.2022 il **relativo ordine risulti accettato dal venditore** e sia avvenuto il **pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%** del costo di acquisizione.

Dal momento che il termine per fruire del beneficio del **credito d'imposta per i beni strumentali** è retrodatato al **16.11.2020**, in considerazione del fatto che per gli investimenti effettuati nel medesimo periodo 16.11.2020 - 31.12.2020 risulta in vigore anche la precedente misura di cui alla L. n. 160/2019, si pone un problema di **coordinamento normativo** che non trova alcuna disciplina con quanto introdotto nella legge di bilancio per il 2021.

Periodo effettuazione investimenti	Condizioni	Agevolazione
Dal 16.11.2020 al 31.12.2022	Assenza di ordine e versamento acconto 20% al fornitore effettuato entro il 15.11.2020	Credito imposta L. n. 178/2020
Dal 1.1.2023 Al 30.06.2023	Ordine entro il 31.12.2022 con acconto del 20%	Credito imposta L. n. 178/2020

Le disposizioni relative al **nuovo credito d'imposta**, stando alle precisazioni del Mise, non dovrebbero, trovare applicazione per gli investimenti aventi a oggetto i **beni materiali "ordinari"** nonché rispetto ai **beni di cui all'Allegato A e B della L. 232/2016** effettuati tra il **16.11.2020 e il 30.6.2021** in relazione ai quali, entro la data del **15.11.2020**, il relativo **ordine** sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in **misura almeno pari al 20%** del costo di acquisizione. In presenza di tali condizioni (ordine e acconto) resterebbe ferma l'agevolazione prevista dalla precedente L. n. 160/2019. In altri termini, la data del **16 novembre** va considerata come uno spartiacque tra i due regimi. Da una parte stanno gli investimenti programmati entro il **15 novembre 2020**, per i quali entro tale data l'ordine sia stato accettato ed è avvenuto il pagamento dell'acconto in misura pari almeno al 20%: per questi beni vale la disciplina del precedente credito d'imposta, laddove l'investimento sia completato entro il 30 giugno 2021. Tutto ciò che ha origine a partire dal **16 novembre 2020** rientra invece nella nuova disciplina introdotta dalla legge di bilancio per il 2021. La finestra 2021 parte quindi dal **16 novembre 2020** e può contare su un arco temporale che va oltre l'anno.

5. Modalità di acquisizione dei beni agevolati

L'agevolazione spetta per i beni:

- acquistati a titolo di proprietà;
- in leasing;
- realizzati in economia;
- realizzati mediante appalto.

Ai fini dell'agevolazione assume rilevanza il **momento in cui l'investimento è stato effettuato**, e se tale momento rientra o meno nell'intervallo temporale di vigenza del beneficio. Da un punto di vista generale, è necessario puntare l'attenzione sul **principio della competenza** di cui all'art. 109 del TUIR che si atteggia secondo le seguenti regole.

Per i beni mobili acquistati a **titolo di proprietà**, l'investimento si considera realizzato:

- alla data della consegna o spedizione;
- ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.

A tal riguardo, non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà (o "patto di riservato dominio").

Per i **beni in leasing** rileva la data di consegna al locatario e, in particolare, la data di sottoscrizione del verbale di consegna da parte dell'utilizzatore. Nel caso in cui il contratto di leasing preveda la **clausola di prova** a favore del locatario, ai fini dell'agevolazione rileva la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario.

Per gli investimenti effettuati mediante **contratti di appalto**, i costi sostenuti dal committente assumono rilevanza:

- alla **data di ultimazione** della prestazione;

- in alternativa, in caso di **stati di avanzamento dei lavori**, alla data in cui l'opera (es. macchinario) o la porzione d'opera viene verificata ed accettata dal committente. Lo stato di avanzamento dei lavori (SAL) diventa eleggibile, indipendentemente dalla durata infrannuale o ultrannuale del contratto, se i corrispettivi sono liquidati nel periodo di vigenza dell'agevolazione.

Per i **beni realizzati in economia** rilevano i costi imputabili all'investimento sostenuti nel periodo agevolato da imputare secondo il criterio della competenza.

Altro aspetto da considerare ai fini del beneficio del credito d'imposta generale riguarda **l'entrata in funzione del bene**. Gli aspetti sintomatici dell'utilizzo del bene, come rilevato nel documento di prassi della Guardia di finanza n. 1/2008, possono considerarsi:

- il momento dal quale ha inizio il **consumo di energia elettrica** necessaria per il funzionamento del bene;
- **l'impiego di manodopera**;
- **l'inserimento del bene** nella catena di produzione;
- le risultanze della **contabilità industriale**.

L'entrata in funzione dei beni di cui all'Allegato A alla L. 232/2016 necessita dell'**interconnessione**. Sul punto specifico è intervenuta l'Agenzia delle Entrate (circ. Agenzia delle Entrate e MISE 30.3.2017 n. 4, § 6.3) che ha definito il concetto di interconnessione, appositamente documentato tramite **attestazione**, nel senso di:

- scambi di informazioni con sistemi interni (ad esempio: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (ad esempio: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (ad esempio: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);
- identificazione univoca, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (ad esempio, indirizzo IP).

6. Determinazione del credito d'imposta

Secondo la precedente formulazione di cui alla L. n. 160/2019, per il **periodo fino al 15 novembre 2020**, le percentuali del credito d'imposta di cui alla L. n. 160/2019 sono state le seguenti:

- 6% per i beni strumentali nuovi (già oggetto rientranti nel cd super ammortamento);
- 20% o 40% per i beni rientranti nel piano Industria 4.0 o iper ammortamento;
- 15% per i beni immateriali rientranti nell'allegato B di cui alla legge di bilancio 2017.

Il credito d'imposta viene riconosciuto in misura differenziata in relazione:

- alla tipologia di investimenti (**beni ordinari** nonché **beni allegato A** e **beni allegato B** di cui alla L. n. 232/2016);
- al momento di effettuazione degli stessi.

6.1 Beni materiali e immateriali ordinari

Per gli investimenti relativi ai **beni materiali e immateriali strumentali c.d. ordinari**, non riconducibili a quelli "4.0", il credito d'imposta è riconosciuto secondo le seguenti tabelle di sintesi:

BENI	DATA INVESTIMENTO	IMPORTO INVESTIMENTO	MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA
Beni materiali ordinari (diversi da quelli dell'allegato A, L. n. 232/2016)	Dal 16.11.2020 Al 31.12.2021*	Fino a € 2 milioni	10% del costo (lavoro agile 15%)
		Oltre € 2 milioni	Nessuna agevolazione
	Dal 1.1.2022 Al 31.12.2022**	Fino a € 2 milioni	6% del costo
		Oltre € 2 milioni	Nessuna agevolazione
* ovvero entro il 30.06.2022, a condizione che entro il 31.12.2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione			
** ovvero entro il 30.06.2023, a condizione che entro il 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione			

BENI	DATA INVESTIMENTO	IMPORTO INVESTIMENTO	MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA
Beni immateriali ordinari (diversi da quelli dell'allegato B, L. n. 232/2016)	Dal 16.11.2020 Al 31.12.2021*	Fino a € 1 milione	10% del costo (lavoro agile 15%)
		Oltre € 1 milione	Nessuna agevolazione
	Dall'1.1.2022 Al 31.12.2022**	Fino a € 1 milione	6% del costo
		Oltre € 1 milione	Nessuna agevolazione
* ovvero entro il 30.06.2022, a condizione che entro il 31.12.2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione			
** ovvero entro il 30.06.2023, a condizione che entro il 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione			

Per gli investimenti in beni strumentali effettuati **dal 16.11.2020 al 31.12.2021**, ovvero nel termine maggiormente esteso fino al 30.6.2022, il credito d'imposta spetta:

- per i **beni materiali "ordinari"**, nella **misura del 10% del costo**, nel limite massimo di **costi ammissibili pari a euro 2 milioni**;
- per i **beni immateriali "ordinari"**, nella **misura del 10% del costo** nel limite massimo di **costi ammissibili pari a euro 1 milione**.

Si evidenzia la novità per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati alla realizzazione di modalità di lavoro agile (ex art. 18 della L. 22.5.2017 n. 81) che prevede l'innalzamento della misura del credito d'imposta al 15%.

Per gli investimenti in beni strumentali effettuati **dall'1.1.2022 al 31.12.2022**, ovvero nel termine maggiormente esteso del **30.6.2023**, il credito d'imposta spetta:

- per i **beni materiali "ordinari"**, nella **misura del 6% del costo**, nel limite massimo di **costi ammissibili pari a euro 2 milioni**;
- per i **beni immateriali "ordinari"**, nella **misura del 6% del costo** nel limite massimo di **costi ammissibili pari a euro 1 milione**.

Si consideri il seguente esempio unitamente alla comparazione tra le due discipline applicabili ante e post L. n. 178/2020.

Investimenti beni ordinari pari a € 100.000	
Consegna ottobre 2020	Consegna febbraio 2021
L. N. 160/2019	L. N. 178/2020
Credito di imposta del 6% è pari a € 6.000	Credito di imposta del 10% è pari a € 10.000

6.2. Beni materiali di cui all'allegato A della L. 232/2016

Per gli investimenti riconducibili ai beni compresi nell'**Allegato A alla L. 232/2016**, il credito d'imposta spetta esclusivamente alle imprese, tenendo conto del periodo di effettuazione degli investimenti, secondo le seguenti tabelle:

Dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (termine lungo 30.06.2022)	Beni materiali 4.0 Allegati A L. n. 232/2016
	50% investimenti fino a euro 2,5 milioni
	30% investimenti tra 2,5-10 milioni
	10% investimenti tra 10-20 milioni
Dall'1.01.2021 al 31.12.2022 (termine lungo 30.06.2023)	Beni materiali 4.0 Allegati A L. n. 232/2016
	40% investimenti fino a euro 2,5 milioni
	20% investimenti tra 2,5-10 milioni
	10% investimenti tra 10-20 milioni

Si consideri il seguente esempio comparato tra la previgente disciplina di cui alla L. n. 160/2019 e quella attuale di cui alla L. n. 178/2020.

Investimenti di beni di cui all'allegato A, L. n. 232/2016 per un importo pari a € 5.000.000,00	
L. N. 160/2019	L. N. 178/2020
Credito di imposta in misura - del 40% fino a € 2.500.000 per un importo di € 1.000.000 - del 20% per i restanti € 2.500.000 per un importo di € 500.000 TOTALE pari a € 1.500.000	Credito di imposta in misura - del 50% fino a € 2.500.000 per un importo di € 1.250.000 - del 30% per i restanti € 2.500.000 per un importo di € 750.000 TOTALE pari a € 2.000.000

6.3 Beni immateriali di cui all'Allegato B della L. 232/2016

Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto, per tutto il periodo agevolato:

- nella misura del 20% del costo;
- nel limite massimo di costi ammissibili pari a euro 1 milione.

Dal 16.11.2020 al 31.12.2022 (termine lungo 30.06.2023)	Beni materiali 4.0 Allegati B L. n. 232/2016
	20% costo investimenti
	Limite massimo di costi ammissibili pari a euro 1 milione

Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto Allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

7 Utilizzazione e cessione del credito d'imposta

Il **credito d'imposta** spettante è utilizzabile esclusivamente in **compensazione** tramite il modello F24. L'ultima legge di bilancio ha stabilito la possibilità di fruire del credito d'imposta:

- in **3 quote annuali** di pari importo (accorciando il precedente frazionamento di 5 anni);
- in **un'unica soluzione** per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro che effettuano investimenti in beni "ordinari" (materiali e immateriali) dal 16.11.2020 al 31.12.2021.

È stato precisato che il **periodo di compensazione** di 3 anni va considerato come periodo minimo e non massimo. I crediti d'imposta del piano Transizione 4.0 non utilizzati potranno essere riportati agli anni successivi.

Il **periodo di riferimento** a partire dal quale è possibile fruire del **credito d'imposta** è individuato:

- a partire dall'anno di **entrata in funzione dei beni** nel caso degli investimenti in **beni materiali e immateriali c.d. ordinari**. Si evidenzia il termine anticipato rispetto alla versione precedente che prevedeva la fruizione dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni;

- a partire dall'anno di **avvenuta interconnessione** per gli investimenti nei **beni "Industria 4.0"**.
Anche in questo caso si assiste a un'anticipazione della fruizione rispetto alla versione precedente che prevedeva la fruizione a partire dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione.

Nell'ipotesi in cui l'interconnessione dei beni di cui all'Allegato A alla L. 232/2016 avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, è comunque possibile (facoltà) iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante. Così, ad esempio, ipotizzando che nel corso del 2021 si proceda all'acquisto e all'entrata in funzione di un bene agevolabile il cui costo sia pari a 120.000 euro e che nel corso del 2022 si proceda anche alla sua interconnessione, qualora l'impresa nel corso del 2021 si avvalga della possibilità di utilizzare in compensazione la prima quota del credito "ordinario", pari a 4.000 euro (1/3 di 12.000); a partire dal 2022 decorrerà il triennio di fruizione del credito potenziato e la quota annuale compensabile sarà pari a 18.667 euro (1/3 di 56.000 euro).

Con riferimento ai **limiti di utilizzazione e divieti di compensazione**, viene prevista una disciplina di particolare favore ex art. 1 comma 191 della legge di bilancio 2020. In particolare, **non** si applica:

- il **limite annuale di utilizzazione dei crediti d'imposta** da quadro RU, pari a 250.000,00 euro (art. 1 comma 53 della L. 244/2007);
- il **limite generale annuale di compensazione** nel modello F24, pari a 700.000,00 euro, elevato a 1 milione di euro per il 2020 (art. 34 della L. 388/2000);
- il **divieto di compensazione dei crediti** relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore a 1.500,00 euro (art. 31 del DL 78/2010).

Con **risoluzione n. 3/E/2021**, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito i seguenti codici tributo per l'utilizzazione dei **crediti d'imposta su beni strumentali**.

	Codice tributo	Descrizione
Credito imposta 2020	6932	investimenti in beni materiali e immateriali non Industria 4.0 (diversi da allegati A e B L. 232/2016) - art. 1, c.188 L. 160/2019
	6933	investimenti in beni materiali Industria 4.0 (allegato A L. 232/2016) - art. 1, c. 189 L. 160/2019
	6934	investimenti in beni immateriali Industria 4.0 (allegato B L. 232/2016) - art. 1, c. 190 L. 160/2019

	Codice tributo	Descrizione
Credito imposta 2021 - 2022	6935	investimenti in beni materiali e immateriali non Industria 4.0 (diversi da allegati A e B L. 232/2016) - art. 1, cc. 1054 e 1055, L. 178/2020
	6936	investimenti in beni materiali Industria 4.0 (allegato A L. 232/2016) - art. 1, cc. 1056 e 1057 L. 178/2020
	6937	investimenti in beni immateriali Industria 4.0 (allegato B L. 232/2016) - art. 1, c. 1058 L. 178/2020



Sei alla ricerca
di un **gestionale di contabilità**
che ti permetta di lavorare
in un **ambiente condiviso**,
con la garanzia
della **sicurezza dei dati**
e **senza costi aggiuntivi**?

CONTABILITÀ CGN

**Gioca la tua partita (doppia)
e passa subito in vantaggio
con il gestionale di CGN
per la contabilità**



VANTAGGI

- ✓ **Lavora dove vuoi**
Puoi connetterti al software dovunque e in qualsiasi momento, è 100% online
- ✓ **Gestisci le aziende esterne**
Delega alle tue aziende parte del lavoro definendo tu i criteri di accesso
- ✓ **Integrazione con Fatturazione CGN**
Contabilizza automaticamente e gratuitamente le fatture elettroniche attive e passive (in formato XML o ZIP) importate da qualsiasi gestionale
- ✓ **Basta backup! Niente costi extra**
Tutto è installato in ambienti sicuri sui nostri server, stop ai costi di manutenzione
- ✓ **Aggiornamenti centralizzati**
Effettuati da CGN in orari notturni per permetterti di non bloccare mai il tuo lavoro
- ✓ **Assistenza telefonica e telematica**
Niente pacchetti ticket integrativi, tutta l'assistenza è compresa nel prezzo



COSTI

- ✓ **Prezzo flessibile**
Basato sul numero di aziende clienti e di utenti interni abilitati
- ✓ **Costo a consumo**
Calcolato sulla base degli effettivi utilizzi dell'applicativo
- ✓ **Pagamento**
Mensile e posticipato, con formula contrattuale da 1 a 3 anni

Chiedi al tuo
Responsabile
regionale
come provare
GRATUITAMENTE
Contabilità CGN
per il primo mese!

SCOPRI DI PIÙ SU
www.cgn.it/contabilita

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella **colonna “importi a credito compensati”**, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella **colonna “importi a debito versati”**. Il campo **“anno di riferimento”** è valorizzato con l'anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”.

Un aspetto che emerge dalla comparazione tra le due normative di riferimento (L. n. 160/2019 e L. n. 178/2020) è rappresentato dalla mancata conferma per gli anni 2021 e 2022 del divieto di cessione indicato nell'ultima parte del comma 191 della L. n. 160/2019 secondo la quale *“Il credito di imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale”*. Tale mancata previsione è senza dubbio da accogliere con favore, in quanto la cessione del credito favorisce senz'altro l'impresa che evita di immobilizzare risorse che diventano disponibili in tempi utili favorendo ulteriori investimenti.

8. Trattamento fiscale e cumulabilità con altre agevolazioni

Ai fini fiscali, si ritiene utile evidenziare che il **credito d'imposta** osserva il seguente trattamento:

- non concorre alla **formazione della base imponibile** ai fini delle **imposte sul reddito**, comprese le relative addizionali regionali e comunali;
- non concorre alla **determinazione del valore della produzione ai fini IRAP**;
- non rileva ai fini della **determinazione del pro rata di deducibilità** degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 comma 5 del TUIR.

Con la risposta all'interpello n. 75/2021, in linea con le precedenti pronunce relative alla circ. 34/2016, e l'interpello n. 360/2020, l'Agenzia delle Entrate ha avuto modo di esprimersi rispetto alla questione della **cumulabilità di un credito di imposta** con altri benefici sui medesimi beni. I tecnici del fisco hanno affermato la cumulabilità delle diverse misure agevolative sui medesimi beni, sussistendone i presupposti soggettivi e oggettivi per poterne fruire, nel **limite massimo del costo sostenuto**, a condizione che la disciplina delle agevolazioni **non escluda espressamente la possibilità di cumulo**. Da un punto di vista pratico, sarà possibile, per esempio, cumulare le agevolazioni per gli investimenti in beni strumentali con il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno (art. 1. Commi 98-108, L. n. 108/2015).

Dispone in tal senso, del resto, anche l'ultimo periodo del comma 1059 della L. n. 178/2020 ai sensi del quale *“Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.”*

9. Rideterminazione in caso di cessione a titolo oneroso o delocalizzazione

Una particolare disciplina viene riservata ai casi di **cessione** o **sostituzione dei beni** oggetto di agevolazione. Viene introdotto il **periodo di sorveglianza** fino al 31 dicembre del secondo anno successivo

a quello di entrata in funzione per i beni ordinari oppure dell'avvenuta interconnessione per i beni 4.0. Nel caso in cui nel periodo di sorveglianza i beni agevolati vengano:

- ceduti a titolo oneroso,
- destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto,

il **credito d'imposta** deve essere corrispondentemente ridotto con esclusione dalla base di calcolo del relativo costo.

Non scatta, invece, il recupero dell'agevolazione in caso di **affitto d'azienda** o **ramo d'azienda** (circ. 8/E/2019 dell'Agenzia delle Entrate). L'agevolazione continua in capo al cessionario trattandosi di un mero mutamento della titolarità dell'azienda, che non altera di per sé il livello tecnologico e digitale del complesso aziendale.

Gli **investimenti sostitutivi** dei beni oggetto di agevolazioni effettuati nel corso del periodo di fruizione non comporta automaticamente la rideterminazione del beneficio. In particolare, la cessione a titolo oneroso del bene agevolato non implica la rideterminazione purché nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa provveda:

- a sostituire il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'Allegato A alla L. 232/2016;
- ad attestare che l'investimento sostitutivo conserva le caratteristiche dei beni agevolati nonché il requisito dell'interconnessione.

Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'**investimento sostitutivo sia inferiore** al costo di acquisizione del bene sostituito, e sempre che ricorrano le altre condizioni, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento sostitutivo.

La disciplina appena esaminata concernente gli **investimenti sostitutivi** è applicabile esclusivamente per i beni materiali di cui all'Allegato A alla L. 232/2016, non anche per i beni "ordinari".

In caso di restituzione per il mancato rispetto delle tutele in favore dell'erario per i casi di cessione o sostituzione, il maggior credito d'imposta già utilizzato deve essere riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si sono verificate le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

10. Aspetti contabili

Per quanto concerne il **trattamento contabile**, il bonus costituisce un **provento di natura non ricorrente** che si concretizza nell'attribuzione di un credito tributario. Esso si genera in conseguenza dell'acquisto di un bene di cui, in sostanza, riduce il costo. Esso è perciò qualificabile come **contributo in conto impianti**. Si tratta di quei contributi che il principio contabile **OIC 16** definisce (par. 86 e seguenti) come **somme erogate da un soggetto pubblico per la costruzione, riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni materiali**, commisurati al costo delle medesime. Detti contributi possono prevedere che il soggetto beneficiario sia vincolato a mantenere in uso le immobilizzazioni materiali cui essi si riferiscono per un determinato tempo. Si tratta di contributi commisurati al **costo dei cespiti** e come tali partecipano **indirettamente** o **direttamente** alla **formazione del risultato dell'esercizio** secondo il **criterio della competenza**.

Le modalità di iscrizione a bilancio del contributo saranno alternativamente:

- **metodo indiretto.** Il contributo viene iscritto alla voce A.5 del conto economico (Altri ricavi e proventi) e riduce appunto indirettamente il costo del bene, che partecipa alla formazione del reddito di esercizio mediante le relative quote di ammortamento. La corretta contabilizzazione per competenza del contributo si ottiene rinviando agli esercizi successivi una parte del ricavo iscritto alla voce A.5, mediante risconti passivi, in parallelo col processo di ammortamento. Dal punto di vista fiscale, essendo come si è detto il contributo irrilevante nella determinazione del reddito imponibile, occorrerà apportare apposite variazioni in diminuzione nel modello dichiarativo per eliminare la componente di ricavo per contributi attribuita all'esercizio;
- **metodo diretto.** I contributi sono portati a diretta riduzione del costo delle immobilizzazioni materiali cui si riferiscono. Di conseguenza con questo secondo metodo (denominato "metodo diretto") sono imputati al conto economico solo gli ammortamenti, determinati però sul valore dell'immobilizzazione materiale al netto dei contributi. In questo caso, occorrerà in ciascun anno di ammortamento operare in dichiarazione una variazione in diminuzione, che sarà pari alla differenza tra la quota di ammortamento "teorica" (ossia calcolata sul costo pieno del bene, al lordo del contributo) e quella calcolata sul costo del bene netto dal contributo.

L'agevolazione non dovrebbe essere oggetto dell'**informativa** in nota integrativa sulle erogazioni pubbliche; tale obbligo, infatti, riguarda sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria.

11. Scritture contabili

Si propongono le scritture contabili in considerazione delle due metodologie indicate.

Metodo indiretto

P B II 2 P C II 5-bis	P D 7	1/3		100.000 22.000	122.000
		DIVERSI IMPIANTI E MACCHINARI IVA NS CREDITO (Acquisto bene Industria 4.0)	A DEBITI V/FORNITORI		
P C II 5 bis	E A 5	1/4			50.000
		CREDITO PER CONTRIBUTO (Credito d'imposta del 50% a seguito interconnessione)	A CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI		
E B 10 b	P B II 2	31/12			10.000
		AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI (Processo ammortamento del 10%)	A F.DO AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI		

E A 5	P E	31/12 CONTRIBUTI IN A RISCONTI PASSIVI C/IMPIANTI (Risconto del 90%)		45.000
--------------	------------	---	--	--------

Metodo diretto

P B II 2 P C II 5-bis	P D 7	1/3 DIVERSI A DEBITI V/FORNITORI IMPIANTI E MACCHINARI IVA NS CREDITO (Acquisto bene Industria 4.0)	100.000 22.000	122.000
P C II 5 bis	E A 5	1/4 CREDITO PER A CONTRIBUTI IN CONTRIBUTO C/IMPIANTI (Credito d'imposta del 50% a seguito interconnessione)		50.000
E A 5	P B II 2	31/12 CONTRIBUTI IN A IMPIANTI E MACCH. C/IMPIANTI (Imputazione diretta del contributo)		50.000
E B 10 b	P B II 2	31/12 AMM.TO IMPIANTI A F.DO AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI E MACCHINARI (Processo ammortamento del 10%)		5.000

12 Obblighi documentali

Per gli eventuali controlli successivi, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni normative (acquisto ai sensi dell'art. 1, cc. 1051 e seguenti L. 178/2020).

La mancata indicazione della dicitura in fattura comporta la revoca dell'agevolazione e sul punto ha avuto modo di esprimersi l'Agenzia delle Entrate con le risposte agli interpelli del 5.10.2020, n. 438 e 439, fornendo delucidazioni in merito alle **modalità di regolarizzazione**. Stando alle indicazioni dell'Agenzia, è possibile distinguere i seguenti casi, in ragione del formato del documento:

1. per i documenti ricevuti in **formato cartaceo**, il cessionario che riscontri l'assenza dell'indicazione della norma anzidetta potrà riportare autonomamente la dicitura su ciascuna fattura, con **“scrittura indelebile”** o mediante **“utilizzo di apposito timbro”**;
2. per i documenti ricevuti in formato elettronico, l'acquirente avrà due soluzioni alternative:
 - stampare il documento, annotando sulla copia cartacea, con “scritta indelebile”, il riferimento normativo e conservarlo ai sensi dell'art. 39 del DPR 633/72;
 - seguendo le indicazioni presenti nelle circolari n. 13/2018 e n. 14/2019, vale a dire “realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso”. In sostanza, senza procedere alla materializzazione della fattura, il cessionario dovrebbe predisporre un altro documento, “da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa”, che dovrebbe successivamente essere trasmesso al SdI (si tratterebbe, in sostanza, della modalità di integrazione “elettronica” delle fatture emesse in reverse charge, che l'Agenzia suggeriva antecedentemente all'introduzione delle nuove specifiche tecniche).

Ci sarebbe una ulteriore possibilità che è stata proposta dal MISE (FAQ 10.15) in occasione delle modalità di compilazione della fattura emessa in formato elettronico nell'ambito della “Nuova Sabatini”. Il Ministero dello Sviluppo Economico suggeriva la regolarizzazione “mediante l'emissione”, da parte del cedente, “di una nota di credito volta ad annullare il titolo di spesa errato e la successiva emissione di un nuovo titolo di spesa corretto”.

In relazione agli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell'allegato A e B annesso alla L. 232/2016, le imprese sono, inoltre, tenute a produrre:

- una **perizia asseverata** rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali,
- o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato,

da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i beni di **costo unitario di acquisizione non superiore a € 300.000**, l'onere documentale può essere adempiuto attraverso una autodichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445.

13 Comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico

Vi è poi un ulteriore adempimento: la comunicazione al MISE prevista per i soli **investimenti in beni 4.0**, che non incide né sul diritto all'applicazione della disciplina né sul diritto alla fruizione del credito, essendo esclusivamente funzionale al monitoraggio della misura agevolativa ed essendo prevista su base volontaria, in ottica collaborativa. La comunicazione andrà inviata a consuntivo, vale a dire successivamente alla chiusura del periodo d'imposta in cui sono stati effettuati gli investimenti ammissibili alle discipline agevolative. Con un apposito decreto, previsto nel corso del primo semestre del 2021, saranno stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo di imposta agevolabile. È stato precisato che il mancato invio della comunicazione di monitoraggio non blocca l'utilizzo dell'agevolazione.

APPENDICE NORMATIVA

Articolo 1, commi da 1051 a 1063 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020
(legge di bilancio per il 2021)

1051. A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi da 1052 a 1058, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

1052. Il credito d'imposta di cui al comma 1051 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

1053. Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, ad eccezione dei beni indicati all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento, dei fabbricati e delle costruzioni, dei beni di cui all'allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

1054. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro, nonché investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell'allegato B annesso alla medesima legge n. 232 del 2016, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia

avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10 per cento del costo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. La misura del credito d'imposta è elevata al 15 per cento per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

1055. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro, nonché investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell'allegato B annesso alla medesima legge n. 232 del 2016, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 6 per cento.

1056. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

1057. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

1058. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di

acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

1059. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui ai commi 1054 e 1055 del presente articolo, ovvero a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni ai sensi del comma 1062 del presente articolo per gli investimenti di cui ai commi 1056, 1057 e 1058 del presente articolo. Per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1054 ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale. Nel caso in cui l'interconnessione dei beni di cui al comma 1062 avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante ai sensi dei commi 1054 e 1055. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative introdotte dai commi 1056, 1057 e 1058, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d'imposta agevolabile. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

1060. Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione di cui al comma 1062, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.

1061. Il credito d'imposta di cui ai commi 1054 e 1055 si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni.

1062. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058. In relazione agli investimenti previsti dai commi 1056, 1057 e 1058, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l'onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora nell'ambito delle verifiche e dei controlli riguardanti gli investimenti previsti dai commi da 1056 a 1058 si rendano necessarie valutazioni di ordine tecnico concernenti la qualificazione e la classificazione dei beni, l'Agenzia delle entrate può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere. I termini e le modalità di svolgimento di tali attività collaborative sono fissati con apposita convenzione tra l'Agenzia delle entrate e il Ministero dello sviluppo economico, nella quale può essere prevista un'analoga forma di collaborazione anche in relazione agli interpelli presentati all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, aventi ad oggetto la corretta applicazione del credito d'imposta per i suddetti investimenti. Per lo svolgimento delle attività di propria competenza, il Ministero dello sviluppo economico può anche avvalersi di soggetti esterni con competenze tecniche specialistiche.

1063. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi da 1054 a 1058 del presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Articolo 1, commi da 185 a 197 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019
(legge di bilancio per il 2020)

185. Alle imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 188, 189 e 190 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

186. Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

187. Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, ad eccezione dei beni indicati all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento, dei fabbricati e delle costruzioni, dei beni di cui all'allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti. Sono inoltre agevolabili gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

188. Per gli investimenti aventi a oggetto beni diversi da quelli indicati nei commi 189 e 190, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 6 per cento del costo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

189. Per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro, e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

190. Per gli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

191. Il credito d'imposta spettante ai sensi dei commi da 184 a 190 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in cinque quote annuali di pari importo ridotte a tre per gli investimenti di cui al comma 190, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui al comma 188, ovvero a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni ai sensi del comma 195 per gli investimenti di cui ai commi 189 e 190. Nel caso in cui l'interconnessione dei beni di cui al comma 189 avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante ai sensi del comma 188. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative introdotte dai commi 189 e 190, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma 184, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d'imposta agevolabile. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

192. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

193. Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.

194. Il credito d'imposta di cui al comma 188 si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni.

195. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194. In relazione agli investimenti previsti dai commi 189 e 190, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l'onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

196. Le disposizioni dei commi da 184 a 195 non si applicano: a) agli investimenti aventi a oggetto i beni indicati nel comma 188, effettuati tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, per i quali resta ferma l'agevolazione prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; b) agli investimenti aventi a oggetto i beni indicati nei commi 189 e 190, effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, per i quali restano ferme le agevolazioni previste dall'articolo 1, commi 60 e 62, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

197. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 195, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.